

## La pratica professionale

### **Che cosa è la "pratica professionale"?**

Si tratta di un istituto previsto dall'art. 6 della legge 892/1984 che modificando l'art. 12 della legge 475/1968 ha introdotto le seguenti disposizioni.

Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all'albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall'autorità sanitaria competente.

Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all'autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa.

Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull'effettivo svolgimento della pratica professionale.

La pratica professionale altro non è che il concreto esercizio dell'attività del farmacista in farmacia al fine di far acquisire al praticante le necessarie cognizioni per il corretto esercizio della professione di farmacista. Non esiste una posizione funzionale di "praticante", pertanto chi svolge la "pratica professionale" in una farmacia la svolge o come "collaboratore" o come "direttore", essendo queste le uniche due posizioni funzionali che un farmacista può ricoprire in una farmacia.

### **Per quanto tempo deve essere svolta?**

In base a quanto previsto dall'art. 6 della legge 892/1984 la pratica professionale deve essere svolta per un periodo di due anni.

Il Ministero della sanità, con nota del 18.6.1986, ha evidenziato che il periodo di pratica è stato previsto al fine di far acquisire al praticante le necessarie cognizioni per il corretto esercizio della professione di farmacista. Ai fini del compimento del biennio non rileva se durante i due anni si siano verificate interruzioni purché di modeste entità. Laddove l'interruzione assuma invece un'apprezzabile entità, come ad esempio per servizio militare o per maternità, l'interessato dovrà continuare ad esercitarsi in farmacia fino a quando la somma tra il periodo precedente l'interruzione e i successivi non raggiunga il biennio.

### **Come si può svolgere?**

La pratica professionale non configura un autonomo rapporto di lavoro e non individua nel praticante una nuova figura professionale, pertanto deve necessariamente svolgersi nell'ambito di uno dei rapporti giuridici ammessi dall'ordinamento (lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione, ecc.).

Con riguardo poi all'eventualità dello svolgimento a titolo gratuito della pratica professionale, si evidenzia che la Federazione Ordini Farmacisti Italiani, in linea generale, non ha ritenuto e non ritiene compatibile con il decoro e la dignità professionali la prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pur finalizzata al conseguimento della pratica professionale, potendosi quest'ultima facilmente tradurre in uno sfruttamento dell'attività del praticante. Tuttavia, sotto un profilo esclusivamente giuridico, la Federazione Ordini Farmacisti Italiani ritiene che non possa negarsi la liceità della pratica a titolo gratuito laddove sia svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, dal momento che il compenso non costituisce uno degli elementi fondamentali del lavoro autonomo e che, pertanto, le prestazioni libero-professionali non devono necessariamente essere retribuite. Peraltra, in base all'art. 18 del nuovo Codice Deontologico, è deontologicamente sanzionabile porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi. Pertanto la Federazione Ordini Farmacisti Italiani richiama l'attenzione degli Ordini sulla necessità di verificare

per ogni singolo caso la sussistenza o meno dell'interesse esclusivo o prevalente del praticante nell'espletare la pratica a titolo gratuito. A tal fine appare opportuno che gli Ordini impartiscano idonee istruzioni agli iscritti affinché la sottoscrizione di tale tipologia di contratto sia comunicata al competente Ordine.

In relazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, occorre altresì tener presente che il rapporto di lavoro dovrà concretamente atteggiarsi come autonomo fin dal momento del suo instaurarsi e per tutto il suo svolgimento, ossia dovrà essere privo degli elementi individuati come tipici del rapporto di lavoro dipendente; in caso contrario, in sede di ispezione e controllo, sarebbe senz'altro qualificato come subordinato, nonostante la diversa configurazione formale datane dal contratto. Al riguardo occorre infatti sottolineare che la stipulazione di un contratto di lavoro autonomo per dissimulare un contratto di lavoro subordinato, al fine di eludere gli obblighi che questo comporta per il datore di lavoro, configura un'ipotesi di contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 2224/1988).

### **Può essere effettuata con attività a tempo parziale?**

Il Ministero della sanità, con nota del 2.2.1987, ha confermato che la pratica professionale può svolgersi indipendentemente dall'osservanza dell'orario di lavoro previsto per i farmacisti a tempo pieno.

### **Dove si può svolgere?**

Presso farmacie pubbliche o private, aperte al pubblico o interne ospedaliere, civili o militari. Deve comunque trattarsi di una vera e propria farmacia. Non è invece valida, ai fini della pratica professionale, l'attività prestata in strutture diverse dalla farmacia quale che sia la loro denominazione.

### **E' valida la pratica professionale prestata all'estero?**

In base all'art. 5 del DPCM n. 298/1994 l'attività professionale prestata nei Paesi dell'Unione Europea è equiparata a quella svolta in Italia ed è riconosciuta come valida ai fini della valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Peraltro, il Ministero della Sanità, interpellato già a suo tempo dalla Federazione Ordini Farmacisti Italiani in merito alla possibilità di ritenere valida ai fini di cui all'art. 6 della legge 892/1984 la pratica professionale svolta in farmacie di Paesi dell'Unione Europea, con nota del 21.3.1995 ha evidenziato che il riconoscimento della pratica professionale è subordinato ad una rigorosa disciplina preordinata a documentare e provare lo svolgimento effettivo della pratica stessa. Ne consegue, per il medesimo Ministero, l'impossibilità di esprimere un avviso ex ante, in merito alla validità della pratica svolta in uno dei Paesi in questione, e la necessità di svolgere invece un'indagine volta per volta all'estero con le garanzie previste in Italia.

### **E' valutabile tra i titoli relativi all'esercizio professionale?**

La pratica professionale, sostanziandosi nell'esercizio di attività professionale, ancorché fosse prestata a titolo gratuito, è certamente valutabile tra i titoli relativi all'esercizio professionale ai fini della determinazione del punteggio nei concorsi. Il relativo punteggio sarà quello del direttore o collaboratore di farmacia, a seconda delle mansioni svolte.

E' riconosciuta come pratica professionale l'attività prestata come farmacista addetto alla vendita diretta di medicinali veterinari presso grossisti autorizzati e come farmacista addetto alla vendita di medicinali SOP e OTC in esercizi commerciali diversi dalle farmacie?

La pratica professionale, quale concreto esercizio dell'attività di farmacista in farmacia, è stata

prevista al fine di far acquisire al praticante le necessarie cognizioni per il corretto esercizio della professione di farmacista.

Prestare attività come addetto alla vendita diretta presso grossisti autorizzati o come addetto alla vendita di medicinali SOP e OTC in esercizi commerciali diversi dalle farmacie esclude il farmacista da una serie di esperienze professionali imprescindibili per una compiuta pratica. Infatti, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie è consentita solamente la vendita di medicinali SOP e OTC, mentre, presso i grossisti autorizzati, sono destinati alla vendita diretta solo i medicinali veterinari. In tali strutture, inoltre, il farmacista non svolge attività di laboratorio.

Pertanto, l'attività prestata dal farmacista negli esercizi commerciali o presso i grossisti autorizzati alla vendita diretta non può essere considerata valida ai fini della pratica professionale di cui all'art. 6 della legge 892/1984

---